CAMERA DEI DEPUTATI N. 2851

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1970 (Stampato n. 1365)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

—

Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 novembre 1970

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del Genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, è prorogato sino al 31 dicembre 1973.

Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del Genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successiva-

mente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è sostituito dal seguente:

« Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento ».

Restano ferme tutte le altre modalità previste, per il trattenimento in servizio, dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632.